

# REGOLAMENTO

## “Botteghe Storiche e di tradizione del Comune di Pescantina”

### Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Pescantina, attraverso il presente regolamento, intende promuovere e sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano.

Gli esercizi individuati sono considerati come un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della città di Pescantina e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela; gli stessi potranno acquisire il titolo di Bottega storica e di tradizione del Comune di Pescantina se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;

Ferme restando le competenze dello Stato, della Regione e del Comune in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, il Comune di Pescantina intende contribuire alla salvaguardia, promozione e valorizzazione, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali che, per il loro valore storico e sociale, rappresentano una preziosa risorsa cittadina.

Con l'attribuzione del titolo di “Bottega Storica e di Tradizione del Comune di Pescantina” si intende fornire ai predetti esercizi uno strumento valido, per mantenere competitività sul mercato, e poter efficacemente reggere alla sfida dei tempi, così da tramandare anche alle nuove generazioni, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti categorie di attività, quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3:

- esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita - esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi ricettivi;
- laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purché siano aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di servizi.

### Art. 3 - Requisiti delle botteghe storiche

Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come “Bottega Storica e di Tradizione” gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, ubicati nel Comune di Pescantina senza limitazione di aree o zone specifiche, quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. abbiano esercitato la medesima attività da almeno 40 anni;
- b. abbiano esercitato la medesima attività con continuità di iniziativa familiare da almeno 25 anni;
- c. che abbiano esercitato la medesima attività da almeno 25 anni e posseggano architetture o arredi di pregio, ovvero forma o elementi di riconoscibilità tali da costituire punti noti del territorio.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco di cui al successivo art. art.6

### Art. 4 - Individuazione delle botteghe storiche

Il Comune attraverso l'ufficio commercio provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche e di tradizione, sia previo raccolta, verifica e valutazione delle domande di iscrizione all'Elenco di cui al successivo art. 6 sia di iniziativa de Comune stesso.

#### **Art. 5 - Status di "bottega storica e di tradizione del Comune di Pescantina"**

Lo status di "Bottega Storica e di Tradizione del Comune di Pescantina" è riconosciuto ai locali iscritti all'elenco di cui al successivo art. 6 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni e benefici previsti. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangano.

#### **Art. 6 - Elenco delle Botteghe Storiche**

E istituito l'Elenco permanente delle botteghe storiche e tradizionali di Pescantina, in cui sono iscritti, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 3.

L'iscrizione è disposta, sulla base del parere espresso dal Comune, previo presentazione di domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio, ovvero su segnalazione autonoma e diretta del Comune di Pescantina e previa accettazione del titolare dell'esercizio.

L'adesione all'Elenco è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

Il Comune rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Elenco apposito attestato, e a tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell'elenco, ai fini della loro pubblica identificazione, viene assegnata una targa distintiva che comprova l'appartenenza all'elenco.

E' fatto obbligo alle attività che abbiano ottenuto il riconoscimento di Bottega storica e siano state inserite nell'elenco, di esporre la targa all'esterno del locale entro 60 gg. dalla consegna della stessa e di provvedere alla adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione e di manutenzione.

Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dell'Amministrazione, è possibile esporre la targa all'interno del negozio, facendo in modo che questa possa rimanere visibile dall'esterno anche a negozio chiuso.

Ogni uso della targa che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, o la mancata esposizione della stessa, come sopra indicato, verrà sanzionato:

#### **Art. 7 - logo**

Il logo "Bottega Storica e di Tradizione del Comune di Pescantina" identifica gli iscritti all'elenco di cui al precedente art. 6 e può essere utilizzato quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività.

Il logo è di proprietà del Comune di Pescantina che ne potrà far uso per le finalità di cui all'art.1

Ogni impresa iscritta all'Elenco può esporre il logo distintivo dell'Elenco stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso del logo che venga giudicato scorretto da parte del Comune di Pescantina, comporterà la cancellazione dall'Elenco.

#### **Art.8 - Gestione dell'Elenco**

L'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.

La tenuta dell'Elenco è affidata all'ufficio commercio, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

#### **Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco**

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a. per uso scorretto del logo o dell'appartenenza all'Elenco;
- b. per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- c. per cessazione dell'attività.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici riservati ai titolari degli esercizi.

Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Comune di Pescantina, che dispone gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e decide definitivamente in merito.

#### **Art. 10 - Subingresso in locali iscritti all'Elenco**

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Elenco, e purché permangano i requisiti di cui al precedente articolo 4, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione

#### **Art. 11- Agevolazioni e benefici**

A favore delle imprese titolari di locali iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 6, e con esclusivo riferimento a tali locali, Il Comune, intende riservare e promuovere apposite misure di sostegno.

A scopo indicativo tali misure potranno comprendere, in considerazione delle risorse economiche a disposizione del Comune:

- a. promozione e diffusione dell'attività delle imprese iscritte anche attraverso la partecipazione o la realizzazione diretta di specifiche iniziative a carattere locale e regionale, qualora l'elenco abbia raggiunto un numero di 5 botteghe;
- b. interventi in materia di segnaletica, arredo urbano, impianti pubblicitari atti a favorire la visibilità e la fruibilità degli esercizi iscritti

Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.